



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**QUINTA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto: nullità  
della sentenza e  
motivi di grava-

Ernestino Luigi Bru- - Presidente -  
schetta

19574.10

Giacomo Maria Nonno - Consigliere -

R.G.N.

24738/2014

Palo Catalozzi - Consigliere -

Cron. 19576

Maria Giulia Putaturo - Consigliere -

AC - 1/2/2018

Donati Viscido di Noce-  
ra

Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. -

322  
2018

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 24738/2014 R.G. proposto da  
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con  
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso  
l'Avvocatura;  
ricorrente -

contro

FONINO, rappresentato e difeso dall'Avv. F

- resistente -

e nei confronti di

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

- *intimata* -

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Roma n.340/38/13 depositata il 25/7/2013.

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 1/2/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

**Rilevato che:**

- Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in seguito, CTR), veniva rigettato l'appello proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE contro E ONINO (in seguito, il contribuente), e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (in seguito, CTP) n.353/32/2010, avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, IRPEF ed altro, IVA ed altro ed IRAP, relativa all'anno di imposta 1996;
- In particolare: a) la cartella di pagamento traeva origine da due titoli: 1) la sentenza n.49/07/06 emessa dalla CTR con la quale era stato accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP n.123/46/04 la quale aveva annullato una precedente cartella di pagamento; 2) l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art.15 bis DPR 602/73 di due precedenti avvisi di accertamento impugnati dal contribuente in processi che, alla data dell'introduzione del presente ricorso per Cassazione, a loro volta pendevano avanti a questa Corte; b) il ricorso avanti alla CTP veniva parzialmente accolto, per la parte derivante dalla sentenza passata in giudicato, e la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia per intervenuta notifica dell'atto di appello presso il domicilio eletto presso il nuovo difensore dell'appellato, elezione contenuta nella relazione di notifica della sentenza di primo grado, ma senza sottoscrizione dell'appellato, notifica non sanata in assenza di sua costituzione;

- Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'Agencia affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso.

**Ritenuto che:**

- In via preliminare, va scrutinata e disattesa l'eccezione del controricorrente di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del disposto di cui all'art.327 c.p.c.; premesso che il termine per impugnare semestrale, in luogo di quello annuale, e decorrente dalla pubblicazione introdotto dalla legge n.69/2009, si applica avverso le sentenze emanate in procedimenti iniziati in primo grado dopo l'entrata in vigore di questa legge e, nel caso di specie, il ricorso in primo grado risulta essere stato depositato il 20 maggio 2009, anteriormente all'entrata in vigore della legge n.69/2009, avvenuta in data 4 luglio 2009;

- Sempre in via preliminare, il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ex art.366 c.p.c., per non essere stati riportati in ricorso con precisione gli estremi del processo in cui è stata emessa la sentenza impugnata, come pure gli estremi del titolo giudiziale a base della cartella esattoriale impugnata; l'eccezione è infondata, dal momento che l'Agencia indica il numero della sentenza gravata, la CTR emittente, data di pronuncia e di deposito, ed identifica con sufficiente precisione il titolo giudiziale posto a base della cartella oggetto del presente processo (CTR Lazio, Roma n.123/46/04), come peraltro riportato anche nella sentenza gravata;

- Con l'unico motivo di ricorso, lamenta l'Agencia in relazione all'art.360 comma 1°, n.4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.19 e 38 d.lgs. n.546/92, nonché degli artt.161, 324 e 327 c.p.c. per non avere il contribuente proposto un'impugnazione tardiva contro la sentenza della CTR n.49/07/06 passata in giudicato e alla base della successiva cartella esattoriale, lamentando in quella sede di essere stato contumace involontario per nullità della notificazione dell'atto di appello;

- Il motivo è fondato. E' pacifico che nel processo di secondo grado da cui è scaturito il titolo giudiziale alla base della cartella, il contribuente non era costituito; inoltre, è controverso se tale titolo giudiziale sia divenuto definitivo o meno, in quanto nella sentenza gravata si legge che *"il primo giudice ha ritenuto non definitiva la sentenza n.49/07/2006 (...) in quanto nulla per difetto di contraddittorio risultando l'appello dell'Ufficio irritualmente notificato al Bagaglino (...)"*; tanto premesso, la CTR ha ritenuto che la sentenza della CTR n.49/07/06 fosse nulla, perché resa in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato il contribuente messo nella condizione di poter partecipare al relativo giudizio, e il vizio di notifica dell'appello non sarebbe stato *"sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata"*;
- Così decidendo, la CTR non ha tenuto conto del fatto che il vizio inficiante la notifica dell'atto di appello e dunque la sentenza di secondo grado andava fatto valere nei modi e nelle forme previsti dal combinato disposto degli artt. 161 e 327 c.p.c., e del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3. Infatti, la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa nel caso di specie, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21 dicembre 2011, n.27995; Cass. 23 dicembre 2008, ord., n.30145; Cass. 12 novembre 2007 n. 23442), non determina l'inesistenza bensì la nullità della sentenza, per il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame. Dunque, doveva formare oggetto di specifica impugnazione, anche tardiva con il ricorso per Cassazione, ed importa di dichiararla in separato giudizio (Cass. 28 aprile 2004, n. 8141; Cass. 3 luglio 2003, n. 10497), ostandovi il fondamentale principio desumibile dall'art. 161 c.p.c., coerente al dettato costituzionale (Cass. 7 ottobre 2004, n. 19992; Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3074);
- In accoglimento del motivo, la sentenza dev'essere conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione,

per accertare se la presunzione predetta sia stata superata in concreto dalla contribuente, oltre alla determinazione delle spese;

**P.Q.M.**

la Corte:


accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Lazio, in diversa composizione, in ordine al profilo accolto, ed anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso il 1.2.2018


Il Presidente



Il Direttore Amministrativo  
Dot. Stefano PALUNGO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
24 LUG. 2018



Il Direttore Amministrativo  
Stefano PALUNGO